

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 267 del 01.03.2023**

*Estensore: Masetti*

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – ACEA ATO S.P.A – PRESCRIZIONE – ATTI INTERRUPTIVI DELLA PRESCRIZIONE**

In tema di contratto di somministrazione, la prescrizione può dirsi interrotta dall'invio delle fatture la cui ricezione non è stata negata dalla controparte, nonché dagli ulteriori solleciti di pagamento. Difatti, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo a integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma c.c., non è soggetto a rigore di forme all'infuori della scrittura, pertanto non è necessario l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.